

SERVIZI IN CONVENZIONE

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto del contratto è la fornitura, per 4 anni, di vestiario, calzature, DPI e accessori, per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

Qualora il Fornitore aggiudicatario, nel corso della durata del contratto, dimostri che uno o più articoli compreso nell'elenco è fuori produzione, il Fornitore stesso, previa autorizzazione dell'Agenzia, può sostituire il/i prodotto/i mancante/i nelle modalità e nei termini previsti nel successivo paragrafo "Fuori produzione".

Tutti i tessuti dovranno essere opportunamente **decatizzati**. Per ogni tipo di tessuto è ammesso l'impiego di sostanze coloranti purché dichiarate non nocive al contatto con l'epidermide umana. Il punto di colore dovrà essere simile a quello dei campioni, perfettamente conforme a quello del campione presentato ed identico per tutti i capi forniti.

Ove non specificato nel Capitolato Tecnico, i prodotti offerti dovranno essere forniti nei colori indicati nell'elenco "**Listino prezzi**".

Il Fornitore di ciascun Lotto è obbligato a garantire la fornitura di vestiario composto da tessuto **antiallergico**.

Il Fornitore del lotto "Calzature" è obbligato a fornire **plantari ortopedici**, se esplicitamente richiesto da ciascuna Amministrazione nelle modalità descritte del successivo paragrafo "Fornitura di plantari ortopedici".

Il Fornitore è obbligato, inoltre, a fornire gli articoli in tutte le taglie/ misure comprese la extra **large e la extra small** (taglie conformate) relative sia alla massa vestiario sia alle calzature.

Tutta la fornitura della massa vestiario relativa alla Polizia Municipale deve essere conforme alla Legge Regionale N° 3 del 22-01-1988 Regione Emilia Romagna e successive modificazioni e integrazioni.

SERVIZI PREVISTI IN CONVENZIONE

CONSEGNA

Gli oneri relativi alla consegna della fornitura sono interamente a carico del Fornitore. Per consegna si intende ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, consegna, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale.

Solo se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente, il Fornitore è tenuto ad eseguire la consegna "al piano" e alla rimozione e asporto dell'imballaggio applicando una maggiorazione sul costo della singola Richiesta di approvvigionamento indicata nel "Listino prezzi".

Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione alla consegna entro **60 giorni** a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di invio delle Richieste di Approvvigionamento se queste sono state emesse nei mesi di **febbraio, maggio e settembre**.

Per le Richieste di Approvvigionamento emesse in mesi diversi da quelli sopra indicati, il Fornitore è obbligato ad eseguire la consegna entro **90 giorni** a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata emessa la Richiesta di Approvvigionamento.

Ciascun indumento dovrà essere custodito in una pellicola di polietilene, e ogni altro articolo in idonee confezioni, all'interno della stessa dovranno essere inserite le istruzioni per una corretta manutenzione del bene stesso.

La fornitura dovrà essere imballata in modo tale da essere suddivisa per taglie o per tipologia salvo per gli articoli contrassegnati dalle lettere "A, B e C" di cui al "Listino Prezzi" per i quali è previsto il confezionamento con l'indicazione del nominativo per singolo dipendente.

Ogni imballaggio utilizzato per la fornitura degli articoli oggetto della presente convenzione dovrà essere realizzato in modo da soddisfare le prescrizioni del D.Lgs. n. 626/1994 circa la prevenzione infortuni e igiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino.

ATTAGLIAMENTO

Il Fornitore, entro **30 (trenta)** giorni dalla data di ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura dovrà recarsi presso le sedi delle Amministrazioni Contraenti, al fine di svolgere le attività di attagliamenti di seguito descritte:

Per gli articoli contrassegnati dalla lettera **A, B e C** del "Listino Prezzi" il Fornitore provvederà alla misurazione/verifica della taglia nel suo insieme (lunghezza delle maniche delle giacche, lunghezza degli orli dei pantaloni, lunghezza degli orli delle gonne, misurazione del collo, ecc.) degli indumenti di ogni singolo dipendente indicato dall'Amministrazione Contraente.

Il Fornitore è obbligato a effettuare l'attagliamenti utilizzando campioni corrispondenti a quelli offerti in sede di gara. Tale attività deve essere svolta tramite l'utilizzo di apposite Schede Tecniche predisposte dal Fornitore.

Per gli articoli contrassegnati dalla lettera **D e E** del "Listino prezzi" il Fornitore provvederà all'invio di campioni degli articoli presso ciascuna Amministrazione Contraente (salvo per gli articoli per i quali l'Amministrazione Contraente è in grado di indicare le specifiche taglie) al fine di individuare (senza l'assistenza del Fornitore) le giuste misure. Su richiesta dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà recarsi presso le sedi delle Amministrazioni Contraenti, al fine di svolgere le attività di attagliamenti mediante proprio personale. In entrambi i casi il Fornitore non potrà pretendere per la consegna, l'utilizzo e il ritiro dei campioni.

Il Fornitore, entro 24 ore dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura/Richiesta di Approvvigionamento, deve darne comunicazione all'Amministrazione comunicando la data prevista di consegna che deve comunque rispettare i termini sopra indicati.

Contestualmente alla prima consegna, per ciascuna Amministrazione il Fornitore dovrà produrre una dichiarazione attestante l'esatta corrispondenza tra la tipologia degli articoli consegnati e quelli presentati in sede di offerta.

L'avvenuta consegna sarà comprovata dal documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all'Amministrazione. La firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nella Richiesta di Approvvigionamento. L'Amministrazione si riserva di accertare la quantità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. E' responsabilità del Fornitore garantire il trasporto con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dalla carta.

FORNITURA PLANTARI ORTOPEDICI

Se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura il Fornitore aggiudicatario del Lotto "Calzature", è tenuto a eseguire la consegna di plantari ortopedici.

Il Fornitore, dopo aver ricevuto l'idonea certificazione (prescrizione medica) accorderà con l'Amministrazione Contraente la data per un incontro tra il personale interessato dell'Amministrazione ed un tecnico ortopedico del Fornitore. Compito del tecnico ortopedico è di individuare, per ogni dispositivo le caratteristiche tecniche e di illustrare il corretto utilizzo del dispositivo stesso.

Per tale servizio il Fornitore applicherà un costo a giornata indicato nel "Listino prezzi".

Il plantare deve essere amovibile ed adatto alla tipologia di calzatura utilizzata dal personale dell'Amministrazione. Il costo unitario del plantare è indicato nel "Listino prezzi".

SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via web o via posta, all'Agenzia o alle singole Amministrazioni che ne facciano richiesta per quanto di propria competenza, un flusso informativo, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento contenente al minimo le seguenti informazioni:

- nome dell'Amministrazione Contraente,
- Lotto di riferimento
- numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema,
- numero della Richiesta di Approvvigionamento evase nel periodo di riferimento;
- valore della Richiesta di Approvvigionamento.

FUORI PRODUZIONE

Nel caso in cui, durante il periodo di validità della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, per messa "fuori produzione" degli stessi, da parte della casa produttrice, il Fornitore dovrà segnalare all'Agenzia tale circostanza, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Dovrà, inoltre, indicare quali prodotti aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione alle stesse condizioni economiche.

Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta comunicazione l'Agenzia procederà alla verifica tecnica e alla accettazione dei nuovi prodotti, dandone comunicazione al Fornitore nei successivi 7 (sette) giorni; qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 15 (quindici) giorni successivi, dovrà adeguare la propria offerta e comunicarla all'Agenzia. Quest'ultima, disporrà di ulteriori 7 (sette) giorni per esaminare la nuova offerta; in mancanza di accettazione, l'Agenzia avrà facoltà di recesso come previsto nello Schema di Convenzione.

CORRISPETTIVI

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura e di ciascuna Richiesta di Approvvigionamento saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti ad ogni singolo prodotto di ciascun Lotto contenuti nel "Listino prezzi".

Qualora nel corso delle forniture si rendesse necessario acquisire prodotti presenti nel listino ufficiale di cui all'Offerta Economica, ma non indicati nel Lotto di cui alla presente Convenzione, per gli stessi il Fornitore applicherà uno sconto pari allo sconto presentato dal Fornitore sul relativo Lotto.

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi, oltre che della fornitura dei beni, anche della prestazione dei servizi sopra descritti salvo "consegna al piano" e "fornitura di plantari ortopedici" per i quali il Fornitore applicherà il relativo prezzo.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati fatti salvi gli aumenti ISTAT.

PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la data fissata per l'attagliamento degli articoli e di quanto a corredo degli stessi, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari a euro 20,00 (venti), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce consegnata non corrispondente a quanto richiesto dall'Amministrazione, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari 15% (quindici per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna della merce, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari 15% (quindici per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella Convenzione.

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Agenzia/Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna trimestrale della reportistica l'Agenzia/Amministrazione Contraente applicherà una penale pari a €20,00 (venti/00).

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione Contraente o dall'Agenzia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.